

Le condizioni ambientali nella disciplina di VIA: proposte per l'aggiornamento del DM 308/2015



CReIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile

Titolo	Le condizioni ambientali nella disciplina di VIA: proposte per l'aggiornamento del DM 308/2015
Autore	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReIAMO PA - Linea di intervento LQS1
Oggetto	Le condizioni ambientali nella disciplina di VIA: proposte per l'aggiornamento del DM 308/2015
Argomenti	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Parole chiave	Valutazione di Impatto Ambientale, condizioni ambientali, prescrizioni
Thesaurus	GEMET - Themes, versione 4.2.3, 6 Dicembre 2021
Descrizione	Analisi dei quadri prescrittivi dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA/PAUR regionali e statali e proposte per l'aggiornamento del DM 308/2015 alla luce delle criticità riscontrate e delle modifiche normative intervenute a partire dal D.Lgs. 104/2017
Responsabile pubblicazione	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReIAMO PA - Linea di intervento LQS1
Contributi	MASE - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Regioni Abruzzo, Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria,
Data stesura	Luglio 2023
Date aggiornamento	
Versione	1
Tipo	Documento testuale
Formato dei dati	PDF
Nome e versione del software	Adobe Acrobat
Identificatore	-
Origine	-
Lingua dei dati	ITA
Riferimenti/Relazioni	-
Commenti	-
Copertura	-
Diritti	Accesso libero
Dimensione	
Lingua del metadato	ITA
Responsabile del metadato	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReIAMO PA - Linea di intervento LQS1

Prefazione

Grazie alla collaborazione interistituzionale sviluppatasi tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni e Province Autonome nell'ambito del progetto CReAMO PA di cui lo stesso Ministero è beneficiario, nell'ambito della Linea di intervento LQS1 del Progetto dedicata alle Valutazioni Ambientali è stato possibile realizzare molteplici attività e mettere a punto diversi documenti di indirizzo relativi ad aspetti di natura tecnica e giuridica che hanno richiesto una riflessione congiunta sulle modalità applicative da mettere in atto.

Il presente documento è finalizzato a contribuire, tramite l'analisi dei quadri prescrittivi contenuti nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA/PAUR emanati dalle competenti autorità statali e regionali, ad evidenziare le criticità riscontrate nella formulazione delle condizioni ambientali e a formulare proposte per l'aggiornamento del D.M. 308/2015 recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

Il documento è stato predisposto dall'Unità Tecnica Specialistica della Linea di intervento LQS1 sulla base dell'analisi della legislazione e della documentazione tecnica di livello nazionale e regionale e dei contributi forniti dalle Regioni e Province autonome e da questa Direzione.

La possibilità di disporre di strumenti di supporto alle attività delle autorità competenti in materia di VIA rappresenta un'importante opportunità per garantire un'omogenea applicazione della disciplina di VIA sul territorio nazionale: tale obiettivo è perseguito dal Progetto CReAMO PA attraverso la pubblicazione del presente documento che rappresenta un valido strumento di indirizzo per migliorare l'efficacia e dell'efficienza dei procedimenti.

Arch. Gianluigi Nocco
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Acronimi e definizioni

AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
Autorità competente	La pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.
C.a.	Condizioni ambientali
Direttiva VIA	Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
DVA	Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Linea LQS1	Linea di intervento Valutazioni Ambientali - Azioni per il miglioramento dell'efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MIBACT	Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora MiC)
MiC	Ministero della Cultura
PAUR	Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006)
PAUAR	Procedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale per settori di rilevanza strategica(art. 27-ter D.Lgs. 152/2006)
PUA	Provvedimento Unico in materia Ambientale (art. 27 D.Lgs. 152/2006)
Progetto CReIAMO PA	Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020
UTS	Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReIAMO PA - Linea di intervento LQS1
VA	Verifica di Assoggettabilità a VIA
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale

Si ringraziano per i contributi forniti

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di valutazione VIA e VAS
- Regione Abruzzo: Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali
- Regione Campania: Direzione Generale 501700 – Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali – Staff tecnico amministrativo 501792 – Valutazioni Ambientali
- Regione Emilia-Romagna: Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
- Regione Liguria: Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
- Regione Marche: Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile
- Regione Toscana: Direzione Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica - Direzione Ambiente e risorse idriche - Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali
- Regione Umbria: Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile – Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali -. Sezione Valutazione impatto ambientale
- Provincia Autonoma di Trento: Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Settore Qualità Ambientale

Sommario

1. INTRODUZIONE	6
1.1. FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	6
1.2. METODOLOGIA E STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	6
2. LE CONDIZIONI AMBIENTALI NELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE	8
2.1. DISCIPLINA E INDIRIZZI EUROPEI	8
2.2. DISCIPLINA E INDIRIZZI NAZIONALI.....	10
3. ANALISI DEI QUADRI PRESCRITTIVI	12
3.1. SINTESI DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE	22
4. PROPOSTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL DM 308/2015.....	23
4.1. PROPOSTE DI CARATTERE GENERALE.....	23
4.2. PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTO 1 DELL'ALLEGATO AL DM 308/2015.....	23
4.3. PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTO 2 DELL'ALLEGATO AL DM 308/2015.....	29
4.4. PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTO 3 DELL'ALLEGATO AL DM 308/2015.....	31

1. INTRODUZIONE

1.1. Finalità del documento

Il presente documento ha lo scopo di evidenziare i profili problematici inerenti alla formulazione delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA/PAUR emanati dalle competenti autorità statali e regionali (c.d. quadri prescrittivi) e di formulare proposte per l'aggiornamento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 308 del 24.12.2015 recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale" (nel seguito DM 308/2015)¹.

Ad oltre cinque anni dall'emanazione del D.Lgs. 104/2017 che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina di VIA, nonché a seguito degli ulteriori provvedimenti emanati per la semplificazione e lo snellimento delle procedure, appare opportuno approfondire tale aspetto fondamentale dei provvedimenti di valutazione ambientale che esplica le sue finalità nel monitoraggio *ex post* del progetto attraverso le disposizioni dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, nonché attraverso la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 29 del medesimo decreto.

Il DM 308/2015 ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi un documento di indirizzo fondamentale che, sebbene finalizzato ai procedimenti di VIA di competenza statale, in molti casi è stato preso a riferimento anche per i procedimenti di competenza regionale ed ha in tal modo contribuito alla standardizzazione, sia formale che sostanziale, delle condizioni ambientali.

La corretta formulazione delle condizioni ambientali, oltre a rappresentare parte integrante dei provvedimenti, rappresenta l'elemento necessario ed indispensabile per la corretta attuazione delle stesse da parte dei proponenti e, conseguentemente, per le attività di verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 in capo alle autorità competenti, completamente innovata dal D.Lgs. 104/2017 ed oggetto di un'analisi giuridica dettagliata nell'ambito del documento predisposto dalla linea LQS1 del Progetto CReIAMO PA².

L'analisi condotta su un campione sufficientemente rappresentativo dei provvedimenti di valutazione ambientale, a fronte dell'eterogeneità riscontrata, ha consentito di individuare profili comuni di criticità che rappresentano gli elementi alla base delle proposte di aggiornamento del DM 308/2015, unitamente alle modifiche normative sopraggiunte, finalizzate a stimolare auspicabili future iniziative legislative.

È opportuno precisare, tuttavia, che alcuni profili necessitano di una più profonda riflessione, anche *de iure condendo*, e, pertanto, l'obiettivo del presente documento non è quello di risolvere le ricorrenti problematiche riscontrate quanto piuttosto la loro individuazione finalizzata ad una riflessione sulle prassi adottate dalle autorità competenti.

1.2. Metodologia e struttura del documento

La metodologia adottata ha previsto le seguenti fasi:

- ricognizione di un campione di provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA/PAUR emanati dal 2018 al 2022 dalle competenti autorità statali e regionali; i provvedimenti sono stati acquisiti, rispettivamente, dal portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali del MASE³ e dai portali regionali per un numero totale di 81 provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di 85 provvedimenti di VIA/PAUR, per un totale di provvedimenti analizzati pari a 166;

¹ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-21&atto.codiceRedazionale=16A00357&elenco30giorni=false

² Indirizzi per l'applicazione degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/2006: il monitoraggio e il sistema sanzionatorio - Lettura ragionata (<https://creiamopa.mite.gov.it/index.php/documenti/category/27-lqs1-strumenti-valutazioni-ambientali>)

³ <https://va.mite.gov.it/it-IT>

- analisi dei quadri prescrittivi associati ai provvedimenti secondo uno schema impostato sui criteri del DM 308/2015 al fine di verificarne da un lato la coerenza, formale e sostanziale, dall'altro le peculiarità riscontrate nei singoli provvedimenti ed elaborazione quali-quantitativa dei diversi parametri per consentire una rappresentazione oggettiva e rappresentativa dell'analisi condotta sul campione analizzato; lo schema e gli esiti delle analisi condotte sono riportate al **Cap. 3** del documento;
- sintesi ragionata delle principali criticità emerse, poste alla base delle proposte per l'aggiornamento del DM 308/2015 in coerenza con le disposizioni normative vigenti, riportata al **Cap. 3** del documento;
- proposte per l'aggiornamento del DM 308/2015, sia dal punto di vista formale che sostanziale, riportata al **Cap. 4** del documento.

Oltre ai contenuti sopra indicati, il **Cap. 2** del documento fornisce una breve disamina della disciplina e degli indirizzi europei, nazionali e regionali, ove disponibili, inerenti alle finalità delle condizioni ambientali nei provvedimenti di valutazione ambientale.

I contenuti del documento sono stati oggetto di confronto preliminare con alcune Regioni (Abruzzo, Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria) e con la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V “Procedure di valutazione VIA e VAS” del MASE nel corso del Tavolo Tecnico del 15 Febbraio 2023.

Nella fase più avanzata della stesura, il documento è stato oggetto di ulteriore confronto e condivisione con la competente Divisione V della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE e con tutte le Regioni e Province Autonome a cui è stato trasmesso in data 12 giugno 2023.

A seguito della consultazione, hanno trasmesso contributi e osservazioni, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Toscana, la Regione Campania.

2. LE CONDIZIONI AMBIENTALI NELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE

2.1. Disciplina e indirizzi europei

La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 (nel seguito direttiva VIA) all'articolo 8-bis, comma 1 prevede che:

“La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);*
- b) le eventuali **condizioni ambientali** di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per **evitare, prevenire o ridurre** e se possibile **compensare** gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle **misure di monitoraggio**.”*

Esclusivamente in tale disposizione la direttiva VIA cita le “condizioni ambientali” come contenuto (eventuale) della decisione *di concedere l'autorizzazione*, nel caso in cui la VIA sia integrata nelle procedure di autorizzazione dei progetti, fattispecie in Italia disciplinata dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 ovvero nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR.

La direttiva VIA all'art. 2, comma 2 prevede anche che la VIA possa essere condotta come procedura decisionale autonoma e separata da quella autorizzativa, fattispecie in Italia disciplinata dagli articoli 23-27 del D.Lgs. 152/2006 ovvero per i procedimenti di competenza statale. Anche in questo caso, le condizioni ambientali stabilite nella conclusione motivata, equivalente al provvedimento di VIA nella disciplina nazionale, sono vincolanti (requisito dell'articolo 8-bis, comma 1) e devono essere incluse nella successiva decisione per il rilascio dell'autorizzazione affinché siano adempiute.

La direttiva VIA non definisce le condizioni ambientali né le medesime sono oggetto di ulteriori indicazioni sulle finalità e sui contenuti in altri documenti di indirizzo della Commissione europea e, in particolare, nelle “Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE)”⁴ che trattano estesamente le modifiche normative introdotte dalla direttiva del 2014. Queste ultime si limitano a circoscrivere le modalità di integrazione della decisione motivata, ivi incluse le condizioni ambientali, nell'ambito dell'autorizzazione, come sopra indicato.

Si evidenzia, tuttavia, che nel provvedimento di VIA, contrariamente al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA nel seguito trattato, possono essere incluse tutte le eventuali misure che, con diversa finalità e gradualità, si ritengono necessarie affinché gli effetti ambientali possano efficacemente essere contrastati (evitare, prevenire o ridurre) o, come ultima ed estrema condizione, compensati.

La direttiva VIA (articolo 4) e il documento di indirizzo della Commissione europea “Linee guida per lo screening (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE)”⁵ non individuano né definiscono le condizioni ambientali come contenuto della *determinazione* dell'autorità competente in merito alla necessità, o meno, di sottoporre il progetto alla procedura di VIA in esito allo screening (verifica di assoggettabilità a VIA).

Risulta significativo, anche per un efficace confronto con la disciplina nazionale, richiamare le disposizioni dell'articolo 4, comma 5, lettera b) della direttiva VIA, in caso di esito negativo dello screening (ovvero di esclusione dalla VIA):

⁴ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/b7451988-d869-4fee-80de-0935695f67f2/details?download=true>

⁵ <https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/a9f8a19a-fba5-440f-abf2-29d3f9ed7a63/details>

“b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III, e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente”.

In base alla disciplina europea, la decisione di non assoggettare il progetto a VIA non è condizionata al rispetto di specifiche condizioni ambientali seppure possa includere, ma solo se proposte dal proponente, le *misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente*.

Un approccio quindi “a semaforo” dove la decisione di esclusione dalla VIA è senza particolari condizioni, fatte salve le eventuali indicazioni che il proponente stesso può, facoltativamente, proporre nell’ambito delle informazioni fornite all’autorità competente (articolo 4, comma 4 della direttiva VIA, ultimo periodo⁶).

L’assenza di condizioni ambientali consegue alla natura stessa dello screening che rappresenta un procedimento snello e speditivo finalizzato ad accertare che il progetto proposto, con le eventuali caratteristiche e misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi negativi, possa essere con certezza escluso da una valutazione più completa ed approfondita (la procedura di VIA). Diversamente, come ancora spesso si riscontra nella prassi nazionale, lo screening si configura, nella sostanza, come una vera e propria VIA, con richieste integrazioni molto significative ovvero con condizioni ambientali altrettanto significative associate al provvedimento favorevole all’esclusione dalla VIA. Tale prassi, non solo comporta oneri (tempi e costi) ingiustificati ma configurerebbe, nella logica dello screening, un esito negativo all’esclusione dalla VIA.

Le citate Linee guida della Commissione europea sullo screening evidenziano che tale disposizione si riferisce esclusivamente a misure per “evitare o prevenire” effetti negativi significativi e non include la possibilità di “ridurre” e “compensare”, nonché eventuali misure di monitoraggio, essendo tali condizioni associate esclusivamente al provvedimento di VIA: tale differenza sostanziale tra le due procedure è dunque chiara ed inequivocabile.

Nello screening, le informazioni fornite dal proponente su come il progetto possa essere strutturato per evitare o prevenire potenziali impatti significativi, possono senz'altro influenzare l'esito della valutazione. Se, infatti il proponente intraprende un percorso specifico nella progettazione dell’opera, finalizzato a far sì che i potenziali impatti possano essere evitati o prevenuti *ex ante*, ciò può portare ad una maggiore e concreta certezza della loro reale assenza, influenzando così la decisione dell’autorità competente. In alcuni Stati membri questa pratica è definita come un approccio “su misura” con l'obiettivo di evitare inutili procedure di VIA per progetti che non hanno un impatto ambientale significativo.

Un esempio di questo approccio “su misura” è fornito nel Box 26 delle Linee guida sullo screening che descrive il modello elettronico utilizzato in Danimarca per i progetti di allevamento intensivo in cui il proponente inserisce i dati in un foglio di calcolo al fine di ottenere una chiara indicazione della necessità o meno di una VIA per il progetto proposto, modificando i dati in ingresso per verificare se particolari elementi progettuali possano influire in modo tale che il progetto possa essere escluso dalla VIA; un altro esempio è quello utilizzato nella Regione fiamminga del Belgio basato sul confronto preventivo tra il proponente e l’autorità competente.

Da evidenziare inoltre che per lo screening non sono previste misure di monitoraggio, definite nelle Linee guida della Commissione europea come “*Procedure per tenere sotto controllo sistematico gli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione ed esercizio di un progetto e per identificare gli effetti*

⁶ Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. Il committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

negativi significativi imprevisti, al fine di poter intraprendere adeguate azioni correttive” in quanto identificano la presenza di effetti ambientali significativi negativi che non possono essere compatibili con una decisione favorevole all’esclusione dalla VIA.

2.2. Disciplina e indirizzi nazionali

Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 104/2017 alla disciplina di VIA, le condizioni ambientali trovano una specifica definizione dell’art. 5, comma 1, alle lettere o-ter) e o-quater):

- condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per **evitare o prevenire** impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA
- condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per **evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare** gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le **misure di monitoraggio**

In coerenza con la disciplina europea (vedi Cap. 2.1), il legislatore ha distinto chiaramente le diverse finalità delle condizioni ambientali nelle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA. Tuttavia, nella trasposizione dell’articolo 4, comma 5, lettera b) della direttiva VIA (esito dello screening) già riportato in precedenza, si evidenzia una sottile, ma non irrilevante, differenza dei termini utilizzati per indicare la possibilità, da parte del proponente, di “*proporre*” (termine utilizzato nella direttiva VIA) ovvero di “*richiedere*” (termine utilizzato nella disciplina nazionale) eventuali misure per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi.

La locuzione “se richiesta dal proponente” non può che prefigurare misure proposte dal proponente e facenti parte integrante della proposta progettuale, mediante le quali i potenziali impatti ambientali sono evitati, prevenuti, ovvero contenuti entro un livello residuale non significativo. Tali proposte, opportunamente valutate in sede istruttoria, non sono pertanto da riportare come condizioni ambientali nel provvedimento favorevole all’esclusione dalla VIA, ma, se del caso, richiamate nell’ambito del provvedimento o in altro documento istruttorio facente parte integrante del provvedimento.

Tale buona prassi, è stata riscontrata nell’analisi dei quadri prescrittivi di competenza regionale (Cap. 3, Punto 2) in cui si riscontra l’assenza di condizioni ambientali nel quadro prescrittivo dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, considerando che il progetto, così come descritto nello studio preliminare ambientale, ivi incluse le misure previste per evitare o prevenire impatti negativi significativi, possa essere escluso dal procedimento di VIA.

L’approccio “propositivo”, pur sempre facoltativo, che indica un impegno concreto e proattivo del proponente per “confezionare” un progetto che già prevede adeguate misure per contrastare l’insorgenza di impatti ambientali è peraltro riproposto al punto 5 dell’Allegato IV-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006⁷.

Di contro, sia nella definizione di condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che nell’art. 19, comma 7, ultimo periodo⁸, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in Legge

⁷ Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

⁸ Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

120/2020, l'approccio proattivo del proponente appare sostanzialmente frustrato e ridotto ad una mera "richiesta" soggetta alla valutazione dell'autorità competente con scarsi, o nulli, margini di collaborazione, in una fase procedimentale a tutt'oggi non efficacemente coordinata con quella decisionale.

Il DM 308/2015 rappresenta ad oggi l'unico documento di indirizzo emanato con apposito atto normativo in materia e, come già rappresentato nelle premesse, oltre a costituire atto di indirizzo per i provvedimenti di competenza statale, è stato preso a riferimento anche in diversi contesti regionali.

Il Decreto scaturisce dagli esiti dell'attività di analisi dei quadri prescrittivi effettuata su un numero significativo di provvedimenti di competenza statale emanati nel periodo 2000-2010, svolta dalla Direzione per le Valutazioni Ambientali del MATTM con il supporto dell'ISPRA⁹.

A fronte delle principali criticità riscontrate, rappresentate da:

- complessità nell'articolazione e/o nei contenuti (la prescrizione prevede azioni diverse, non facilmente correlabili, da effettuarsi in tempi e fasi distinte);
- indeterminatezza e ambiguità dei contenuti (la generica descrizione della prescrizione e la formulazione non chiara possono indurre ad una errata interpretazione delle sue finalità e delle modalità di attuazione);
- difficoltà di attuazione (la prescrizione comporta adempimenti che coinvolgono soggetti terzi e che condizionano l'attuazione della prescrizione da parte del proponente),

è emersa la necessità di definire i contenuti minimi di ciascuna prescrizione che faciliti il proponente nella fase di attuazione (tempistiche e attività da svolgere) e il soggetto preposto al controllo nella fase di verifica dell'ottemperanza.

Senza richiamare i noti contenuti del DM 308/2015, nell'analisi effettuata si è posta particolare attenzione alle indicazioni metodologiche riportate al Punto 1 dell'Allegato al citato decreto che rappresentano principi di carattere generale, sia formale che sostanziale, nonché presupposti fondamentali, e non scontati, per consentire il concreto superamento delle criticità a tutt'oggi riscontrate.

Il DM 308/2015, anticipando quanto previsto dalla sostanziale riforma dell'art. 28 operata dal D.Lgs. 104/2017, ha rappresentato uno strumento fondamentale per rendere omogenee e concretamente attuabili e verificabili le prescrizioni (ora condizioni ambientali) e fornisce a tutt'oggi un documento di indirizzo valido che tuttavia, ove necessario ed opportuno, può essere migliorato ed adeguato non solo in relazione all'evoluzione normativa ma anche alle esperienze operative maturate negli anni.

⁹ https://www.isprambiente.gov.it/files/via/Linee_guida_quadri_prescrittivi.pdf

3. ANALISI DEI QUADRI PRESCRITTIVI

Come rappresentato in premessa, è stato acquisito un numero rappresentativo di provvedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA e di VIA/PAUR a livello statale, regionale a provinciale (dal 2018 al 2022), riportati nella seguente Tabella 1.

Autorità competente	N° provvedimenti VA	N° provvedimenti VIA/PAUR	N° totale provvedimenti	Macrotipologie progettuali
Abruzzo	2	3	5	Ind. energetica (FER), acque minerali, rifiuti, ind. alimentare
Basilicata	2	1	3	Ind. energetica (FER), rifiuti
Calabria	1	4	5	Agricoltura, opere corsi d'acqua, cave, rifiuti, trasporti
Campania	3	2	5	Ind. energetica (FER), rifiuti, opere corsi d'acqua
Emilia-Romagna	5	6	11	Ind. energetica (FER), opere corsi d'acqua, opere costiere, agricoltura, cave, rifiuti, altri progetti, derivazione acque sotterranee
Friuli-Venezia Giulia	3	2	5	Ind. energetica (FER), opere corsi d'acqua, agricoltura
Lazio	2	3	5	Ind. energetica (FER), rifiuti, depurazione
Liguria	3	3	6	Rifiuti, depurazione, opere corsi d'acqua, opere costiere, trasporti
Lombardia e Province	4	3	7	Rifiuti, agricoltura, imp. industriali, cave
Marche e Province	6	6	12	Ind. energetica (FER), rifiuti, opere corsi d'acqua, opere costiere, agricoltura
Molise	3	4	7	Ind. energetica (FER), rifiuti
P.A. Bolzano	4	-	4	Cave, parcheggi, derivazioni, imp. sciistici
P.A. Trento	5	5	10	Im. sciistici, opere corsi d'acqua, rifiuti, ind. tessile, depurazione
Piemonte e Province	12	8	20	Trasporti, depurazione, sviluppo urbano, rifiuti, Ind. energetica (FER), cave
Puglia	-	6	6	Trasporti, agricoltura

Sardegna	3	4	7	Ind. energetica (FER), rifiuti, imp. industriali, opere corsi d'acqua
Sicilia	3	2	5	Ind. energetica (FER), cave, opere corsi d'acqua
Toscana	5	5	10	Trasporti, opere costiere, rifiuti, depurazione, Ind. energetica (FER), cave,
Umbria		5	5	Ind. energetica (FER), cave, rifiuti
Valle d'Aosta	2		2	Opere corsi d'acqua, acque minerali
Veneto e Province	8	6	14	Ind. energetica (FER), cave, agricoltura, trasporti, rifiuti
Stato (MASE)	5	7	12	Ind. energetica, Ind. energetica (FER), trasporti, porti, acquedotti
TOTALE	81	85	166	

Per ciascun provvedimento di VIA/PAUR e di verifica di assoggettabilità VIA sono state analizzate le singole condizioni ambientali contenute nel quadro prescrittivo al fine di verificare la loro coerenza con il DM 308/2015, sia da un punto di vista sostanziale che formale.

Per ciascuna condizione ambientale sono stati analizzati i seguenti aspetti:

- Tipologia di progetto (nuovo /modifica);
- Settore (es. rifiuti, impianti FER, cave, ecc.);
- Data provvedimento (anno);
- N. condizioni ambientali contenute nel provvedimento;
- Coerenza formale complessiva con il DM 308/2015 (SI/NO/parziale);
- Coerenza con i principi generali quadri prescrittivi (Allegato al DM 308/2015, punto 1);
- Ambito di applicazione condizioni ambientali (Allegato al DM 308/2015, Tabella 1, punto 4);
- Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza (Allegato al DM 308/2015, Tabella 1, punto 6);
- Ente vigilante ed Enti coinvolti (Allegato al DM 308/2015, Tabella 1, punti 7, 8);
- Raccomandazioni (SI/NO).

È stata quindi effettuata un'elaborazione quali-quantitativa dei diversi aspetti (parametri) considerati e, per quelli ritenuti maggiormente significativi/indicativi, è stata effettuata un'elaborazione grafica per consentire una rappresentazione chiara ed efficace dell'analisi condotta sul campione analizzato.

Di seguito si descrivono gli esiti dell'analisi condotta, da cui sono emersi sia profili di criticità sia buone prassi che sono state prese in considerazione per formulare le proposte di aggiornamento al DM 308/2015 (Cap. 4).

1. Tipo di provvedimento (VA, VIA/PAUR)

Il dato di partenza ha riguardato la tipologia dei provvedimenti analizzati. Da quanto si evince dal grafico in Figura 1, sono stati analizzati in maniera bilanciata sia provvedimenti di VA (49%) che di VIA/PAUR (51%). Tale dato assume una sua rilevanza in relazione alla diversa valenza delle condizioni ambientali nella VIA/PAUR e nella VA come disciplinato dalla normativa vigente (vedi Cap. 2.2).




Figura 1 – Ripartizione percentuale dei provvedimenti analizzati (VIA/PAUR e verifica di assoggettabilità a VIA (VA))

2. Numero di condizioni ambientali (c.a.)

Il numero di condizioni ambientali contenute nei provvedimenti è stato differenziato per tipologia di procedimento. In Figura 2 è riportato il numero di c.a. nei provvedimenti di VIA/PAUR e in Figura 3 è riportato il numero di c.a. nei provvedimenti di VA.

Per la rappresentazione grafica sono stati individuati i seguenti range: 0 c.a., 1-5 c.a., 6-10 c.a., 11-15 c.a., >15 c.a..




Figura 2 – Numero di condizioni ambientali nei provvedimenti di VIA/PAUR




Figura 3 - Numero di condizioni ambientali nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA

Osservando il grafico in Figura 2, si evince come il numero di condizioni ambientali risulti ad oggi ancora significativo nei provvedimenti di VIA/PAUR, dove la percentuale maggiore di 10 è pari al 48%.

Di contro, dalla Figura 3 si evince una significativa riduzione del numero di condizioni ambientali nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA rispetto ai provvedimenti di VIA/PAUR.

Alcune Regioni, come buona prassi, non inseriscono c.a. nel quadro prescrittivo dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (26 %) considerando che il progetto, così come descritto nello studio preliminare ambientale, ivi incluse le misure previste per evitare o prevenire impatti negativi significativi, possa essere escluso dal procedimento di VIA. Inoltre, qualora le c.a. “richieste” dal Proponente si configurano come adempimenti “*ope legis*”, queste non vengono inserite nel quadro prescrittivo ma, in alcuni casi, vengono al più richiamate come “raccomandazioni” in quanto trattasi di adempimenti da osservare successivamente all’emanazione del provvedimento, comunque obbligatori per il proponente.

3. Coerenza con i principi generali dei quadri prescrittivi (Allegato al DM 308/2015, punto 1)

Questo aspetto è risultato molto significativo per la proposta di aggiornamento del DM 308/2015, in quanto ha fornito indicazioni sulla coerenza formale e sostanziale delle c.a. analizzate rispetto ai principi generali indicati alla Punto 1 dell’Allegato al DM 308/2015.

Nel grafico a torta di Figura 4, è rappresentata la ripartizione percentuale delle c.a. che non risultano coerenti con i 20 principi generali elencati al punto 1 dell’Allegato al DM 308/2015.

Nel grafico a barre di Figura 5 si riportano le medesime percentuali da cui si evince, in maniera ancora più evidente, quali siano i principi più critici che presentano le maggiori percentuali di mancata coerenza rispetto ai richiamati principi generali.




Figura 4 - Ripartizione percentuale delle c.a. risultate non coerenti con i principi generali (Allegato al DM 308/2015, punto 1)




Figura 5 - Ripartizione percentuale delle c.a. risultate non coerenti con i principi generali (Allegato al DM 308/2015, punto 1)

Nel grafico a barre di Figura 5 sono stati riportati in rosso i principi di maggiore criticità con percentuali superiori al 70% (punti 1.2, 1.4, 1.7), in arancione quelli mediamente critici, con percentuali superiori al 30% (1.1, 1.8, 1.9, 1.16, 1.17), in giallo quelli non significativamente critici con percentuali inferiori al 30% (1.3, 1.6, 1.10, 1.11, 1.13, 1.18, 1.19).

Si riportano nel seguito i principi generali del punto 1 dell'Allegato al DM 308/2015 aggregati secondo l'ordine di criticità riscontrato nell'analisi condotta.

Principi ad alta criticità (> 70%)

- 1.2. La prescrizione deve chiaramente indicare le tempistiche, individuando la macrofase e la fase di attuazione della prescrizione (vedi paragrafo 3).
- 1.4. Il quadro prescrittivo deve essere articolato per "ambito di applicazione" (vedi paragrafo 2), raggruppando le prescrizioni in uno stesso punto (es. ANTE-OPERAM - Fase di cantiere -Atmosfera; una prescrizione può avere più ambiti di applicazione).
- 1.7. Gli adempimenti "ope legis" devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. "VISTO", "CONSIDERATO", "VALUTATO", "PRESO ATTO, ecc.) e non nel quadro prescrittivo.

Principi a media criticità (> 30% - < 70%)

- 1.1. Il quadro prescrittivo deve essere organizzato in base ai tempi di attuazione della prescrizione rispetto all'iter dell'opera.
- 1.8. La prescrizione deve chiaramente indicare le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione.
- 1.9. Prescrizioni che richiedano approfondimenti dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e/o di altri strumenti di analisi degli impatti ad esso correlati, e/o del Progetto, devono essere adeguatamente motivate e riferibili a fasi progettuali successive a quella del provvedimento di VIA così come definite nella Tabella 3.
- 1.16. La prescrizione deve chiaramente individuare l'Ente vigilante soggetto al quale compete la verifica di ottemperanza, e in nessun caso possono essere previsti più Enti vigilanti per la singola prescrizione; si intende che, qualora uno dei due Ministeri concertanti assuma il ruolo di ente coinvolto, l'espressione del relativo parere assume natura di obbligo e vincolo per quello dell'Ente Vigilante.
- 1.17. La prescrizione deve individuare chiaramente eventuali Enti coinvolti, specificandone il ruolo e le attività, evitando l'utilizzo di termini generici quali "Enti locali" o "Amministrazioni competenti" e, nel contempo, deve essere verificato che tali soggetti siano nelle condizioni di svolgere le attività richieste.

Principi a Bassa criticità (< 30%)

- 1.3. Le prescrizioni devono essere numerate da 1 a "n" (nel caso di sottopunti nella prescrizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.).
- 1.5. Il quadro prescrittivo deve contenere oltre alle disposizioni su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere anche le disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera (art.26 c.5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.).
- 1.6. Le motivazioni che hanno determinato le prescrizioni non devono essere riportate nel quadro prescrittivo ma devono essere argomentate nel corpo del parere o provvedimento.
- 1.10. Prescrizioni attinenti ad attività di monitoraggio ambientale, nel caso in cui si ritenga necessario divulgarne gli esiti al pubblico, devono esplicitamente specificare la richiesta di report/documenti in linguaggio non tecnico.
- 1.11. Il quadro prescrittivo complessivo non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le prescrizioni individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalle Regioni e Province Autonome o da altri soggetti; la coerenza complessiva dei quadri prescrittivi deve essere garantita anche nei casi di procedure coordinate o integrate (es. VIA-AIA, VIA-Valutazione di Incidenza, VIA-VAS).
- 1.13. Il quadro prescrittivo relativo a procedure coordinate VIA-AIA deve essere organizzato con una chiara distinzione tra le prescrizioni relative alla procedura di VIA e quelle relative alla procedura di AIA.
- 1.18. Prescrizioni per le quali non è da prevedere l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza devono chiaramente essere individuate.

- 1.19. *Nel provvedimento di VIA il quadro delle verifiche di ottemperanza andrà organizzato raggruppando per Macrofasì le prescrizioni dettate dalle diverse amministrazioni.*

Si evidenzia, inoltre, che nell'analisi dei quadri prescrittivi alcuni principi non sono stati riscontrati, o quantomeno in misura non significativa per le finalità del presente documento, per diverse possibili motivazioni di seguito prospettate:

- 1.12. *Il quadro prescrittivo relativo alla tutela dei beni culturali è di esclusiva competenza del MIBACT nonché delle Regioni a statuto speciale o Province autonome il cui ordinamento preveda competenza esclusiva sulla materia. Per quanto concerne il paesaggio, nel quale si compenetrano componenti ambientali e valori storici, culturali e percettivi, devono intendersi in capo al MIBACT o alle Regioni a statuto speciale o Province autonome di cui sopra le prescrizioni relative a detti valori.* Tale principio, orientato alla sfera di competenza statale o ai casi in cui è prevista una competenza autonoma in materia, non è mai stato riscontrato nei provvedimenti di competenza regionale ed è invece risultato sempre presente in quelli di competenza statale;
- 1.14. *Le modalità di coordinamento o sostituzione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta (ex art.26, comma 4 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i) devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. "VISTO", "CONSIDERATO", "VALUTATO", "PRESO ATTO", ecc.).* Tale principio non è mai stato riscontrato sia nei provvedimenti di competenza regionale che in quelli di competenza statale in quanto l'art. 26, comma 4 è stato sostituito dal D.Lgs. 104/2017 con altra disposizione che non attiene al coordinamento procedurale tra VIA e autorizzazioni, profondamente mutato in forza degli art. 27 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006. In relazione a tale principio ed a quello di cui al punto 1.13 relativo al quadro prescrittivo nelle procedure coordinate VIA-AIA, occorre inoltre menzionare quanto recentemente introdotto dall'art. 19, comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" in merito all'integrazione VIA-AIA per i procedimenti di competenza statale. Tale opportunità, nell'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, può essere, facoltativamente, richiesta dal proponente attraverso la presentazione di un'unica istanza, corredata dalla documentazione di VIA e di AIA, mentre l'attività istruttoria è posta in capo a un gruppo istruttore misto, composto da componenti delle rispettive Commissioni. Nulla, tuttavia, è previsto in merito all'iter procedurale, alle tempistiche ed ai contenuti del provvedimento finale e del relativo quadro prescrittivo. In assenza di ulteriori disposizioni o prassi operative, si può unicamente presupporre l'unicità del provvedimento finale.
- 1.15. *Nel quadro prescrittivo possono essere utilizzati solo riferimenti ad atti efficaci; il riferimento ad atti che ancora non producono effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale non può essere utilizzato in quanto condizionante l'efficacia del provvedimento medesimo.* Tale principio non è stato rilevato, in termini di mancata coerenza, sia nei provvedimenti di competenza statale che regionale. Ciò fa presupporre che gli atti eventualmente riportati nelle c.a. sono riferibili ad atti efficaci che producono effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento.
- 1.20. *L'Ente vigilante e l'Ente coinvolto non possono coincidere con il proponente, anche qualora quest'ultimo sia un soggetto pubblico.* Tale principio non è mai stato riscontrato sia nei provvedimenti di competenza regionale che in quelli di competenza statale, in quanto trattasi di fattispecie molto peculiare il cui rispetto sembrerebbe comunque consolidato in ragione della garanzia di assenza di conflitto di competenze indicata nel principio.

4. Coerenza formale con DM 308/2015 – Tabella 1 Contenuti minimi di una prescrizione




Figura 6 – Coerenza formale delle c.a. con la Tabella 1 (punto 2 dell'allegato al DM 308/2015) “Contenuti minimi di una prescrizione”

Come risulta evidente dal grafico riportato in Figura 6, solo una minima percentuale di c.a. risulta coerente con quelli che rappresentano i contenuti minimi indicati nella Tabella 1 (punto 2 dell'Allegato al DM 308/2015) mentre si riscontra una coerenza per lo più parziale (61%) oltre a una significativa percentuale di totale mancata coerenza (32%).

Le ragioni della scarsa coerenza complessivamente riscontrata possono essere attribuite a diversi aspetti. In taluni casi, nei provvedimenti di VIA/PAUR e VA di competenza regionale, le c.a. sono meramente elencate con il solo contenuto testuale, senza riportare le altre informazioni, fondamentali per la corretta attuazione e successiva verifica di ottemperanza, riportate nella citata Tabella 1.

In moltissimi casi le informazioni sono riportate solo in parte e si riscontra più frequentemente l'assenza di indicazioni:

- sulle tempistiche per l'attuazione e per l'avvio della verifica di ottemperanza;
- sull'ambito di applicazione;
- sul soggetto individuato per la verifica di ottemperanza.

Nei grafici riportati a seguire, sono singolarmente analizzati tali criticità.

5. Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza (DM 308/2015, Tabella 1, punto 6)




Figura 7 - Ripartizione percentuale delle c.a. che riportano il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza (Allegato al DM 308/2015, Tabella 1, punto 6)

Nel grafico riportato in Figura 7 si osserva che in circa la metà dei provvedimenti analizzati (49%), non sono indicate le tempistiche per l'avvio della verifica di ottemperanza da parte del proponente. Tale criticità era peraltro già emersa dall'analisi riguardante la coerenza con i principi generali dell'Allegato al DM 308/2015, in relazione al principio al punto 1.2 riguardante l'indicazione delle tempistiche articolata in macrofase e fase come riportate nella Tabella 3 del DM 308/2015 (vedi Figure 4 e 5). Nella maggior parte dei casi viene indicata solo la macrofase e non la fase, ed inoltre, in alcuni casi è stato riscontrato che il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza non viene indicato ma rimandato a successivi e non espliciti "accordi" tra proponente ed altri soggetti.

6. Ente vigilante ed Enti coinvolti (DM 308/2015, Tabella 1, punti 7, 8)




Figura 8 - Indicazione dell'Ente vigilante e degli enti coinvolti (DM 308/2015, Tabella 1, punti 7 e 8)

In Figura 8 è rappresentata la percentuale delle c.a. che riporta, o meno, le informazioni riguardanti l'Ente Vigilante ed eventualmente l'Ente coinvolto.

Per l'80% delle c.a. tali informazioni sono indicate ma, dall'analisi riguardante la coerenza con i principi dell'Allegato al DM 308/2015, è emersa altresì una criticità nell'applicazione dei principi generali di cui ai punti 1.16 e 1.17 (vedi Figure 4 e 5) in cui la mancata indicazione dell'Ente vigilante e dell'Ente coinvolto risulta superiore al 30% dei casi analizzati.

Le casistiche riscontrate per l'Ente vigilante riguardano:

- indicazione di più Enti vigilanti per una stessa c.a.;
- nel provvedimento viene riportato che ciascuna Autorità competente è tenuta a vigilare sulle condizioni ambientali di propria competenza senza ulteriori specifiche indicazioni;
- l'Ente vigilante è indicato come «Ente verificatore con eventuale supporto di altro Ente» o «anche avvalendosi di altro Ente».

L'assenza dell'indicazione dell'Ente coinvolto nella maggior parte dei quadri prescrittivi analizzati può essere attribuita alla modifica dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 operata dal D.Lgs. 104/2017 che prevede, in via facoltativa, l'istituto dell'avvalimento.

7. Raccomandazioni




Figura 9 – Presenza di raccomandazioni nei quadri prescrittivi

Infine, in Figura 9 è riportata la percentuale di quadri prescrittivi che includono, o meno, raccomandazioni in forma distinta dalle c.a. e pertanto di natura non vincolante ai fini degli adempimenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006. La percentuale riscontrata è molto bassa (19%) mentre, come già rilevato nell'analisi di coerenza con i principi generali dei quadri prescrittivi (vedi punto 3 del presente Capitolo), quelle che

dovrebbero essere riportate come raccomandazioni, in quanto ad esempio richiamano adempimenti “*ope legis*” o indicazioni generali per l’adozione di buone pratiche (es. gestione del cantiere, manutenzioni, ecc.) vengono riportate come condizioni ambientali, comportando non solo un appesantimento procedurale ma anche significative difficoltà per effettuare la verifica di ottemperanza da parte dell’autorità competente o del soggetto di cui può avvalersi.

Nonostante la non elevata frequenza, a livello regionale si riscontra comunque come buona prassi la presenza di raccomandazioni riportate in elenco separato dalle condizioni ambientali (principalmente rappresentate da adempimenti “*ope legis*” o buone pratiche), non soggette agli adempimenti di cui all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

3.1. Sintesi delle principali criticità emerse

Si riporta nella seguente Tabella 2 una sintesi delle principali criticità emerse in base all’analisi dei quadri prescrittivi sin qui illustrata.

Coerenza con DM 308/2015	Criticità
Numero di c.a. nei quadri prescrittivi	Numero elevato di c.a. nei provvedimenti di VIA/PAUR
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza (DM 308/2015, Tabella 1, punto 6)	Non sono indicate le tempistiche per l’attuazione e per l’avvio della VO
	Mancanza di indicazioni sulla fase di attuazione/VO
	Il termine di avvio della VO viene demandata ad altri soggetti
Ente vigilante e Enti coinvolti (DM 308/2015, Tabella 1, punti 7, 8)	Vengono indicati più Enti vigilanti per una stessa c.a.
	Ciascuna AC è tenuta a vigilare sulle c.a. di propria competenza
	Mancata chiarezza nel ruolo dei soggetti coinvolti nella VO
	Mancata chiarezza nella definizione delle azioni da svolgere da parte del proponente e delle modalità di attuazione della VO da parte dell’autorità competente
Ambito di applicazione condizioni ambientali (DM 308/2015, Tabella 1, punto 4)	Mancata indicazione dell’ambito di applicazione
Altro	C.a. elencate testualmente senza informazioni per la modalità di attuazione e per la VO (Tabella 1 del DM 308/2015)
	Raccomandazioni e/o adempimenti “ <i>ope legis</i> ” indicati come c.a. (tra questi anche quelli ex art. 19, comma 7 bis, D.Lgs. 152/2006)
	Approfondimenti SIA/SPA e/o modifiche progettuali significative riportate come c.a.
	Commistione/incoerenza tra le c.a. VIA e c.a. relative ad altre autorizzazioni (PAUR)

Gli elementi di criticità emersi sono posti alla base per le proposte di aggiornamento del DM 308/2015 riportata al successivo Cap. 4.

Si evidenzia infine che:

- nell'arco temporale analizzato (2018-2022) è possibile evidenziare una tendenza alla riduzione del numero di condizioni ambientali, con particolare riferimento ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, sia di competenza regionale che statale;
- per le Regioni che hanno delegato le funzioni in materia di VIA a Province e/o Comuni è stata riscontrata una notevole difformità di approcci e di prassi; inoltre, in molti casi non è stato possibile reperire nei siti web delle competenti autorità locali i provvedimenti, limitando quindi l'analisi condotta.

4. PROPOSTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL DM 308/2015

4.1. Proposte di carattere generale

L'aggiornamento dei principi e degli indirizzi del DM 308/2015 appare opportuno per favorire una maggiore omogeneità e coerenza nella formulazione dei quadri prescrittivi a livello nazionale e regionale.

È pertanto auspicabile che il decreto costituisca atto di indirizzo anche per le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto delle buone prassi già consolidate e delle norme e/o regolamenti che disciplinano l'argomento che già tengono conto dei principi e degli indirizzi del DM 308/2015 declinati secondo le specificità dell'ordinamento regionale, nonché considerando le peculiarità procedurali dei procedimenti regionali (PAUR ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, PAUAR (art. 27 ter).

Si propone di estendere l'ambito di applicazione del decreto ministeriale anche ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'aggiornamento del DM 308/2015 comporterà la riformulazione del testo del decreto (premesse e articolo 1) con l'adeguamento alla normativa vigente e con le motivazioni alla base del nuovo decreto che sostituirà integralmente il decreto attualmente vigente che sarà conseguentemente abrogato.

Si propone una riorganizzazione formale dell'Allegato al decreto, secondo il seguente schema:

1. Indicazioni metodologiche per la predisposizione del quadro prescrittivo
2. Terminologie di riferimento
3. Contenuti minimi della prescrizione

4.2. Proposte di aggiornamento del Punto 1 dell'Allegato al DM 308/2015

Si riportano nel seguito le proposte per l'aggiornamento dei principi generali, riportati nel seguito nella loro formulazione originale, sulla base delle analisi condotte.

Come evidenziato nei punti successivi, molti dei principi risultano a tutt'oggi di fondamentale importanza ancorché dall'analisi effettuata risultino molto frequentemente disattesi. Per questi si ritiene pertanto necessario confermare l'inserimento nell'ambito dell'elenco di cui al punto 1 dell'Allegato al DM 308/2015 con eventuali modifiche nella formulazione, anche in relazione agli aggiornamenti normativi sopraggiunti.

Di contro, alcuni principi risultano non più attuali in base alla normativa vigente ovvero scarsamente efficaci e/o complessi da attuare, pur non rappresentando elementi significativi ai fini della chiarezza ed efficacia delle condizioni ambientali.

Per questi si propone pertanto l'eliminazione dall'elenco di cui al punto 1 dell'allegato ad DM 308/2015 ovvero una sostanziale riformulazione.

▪ **Punto 1.1 e Punto 1.4**

1.1 - *Il quadro prescrittivo deve essere organizzato in base ai tempi di attuazione della prescrizione rispetto all'iter dell'opera.*

1.4 - *Il quadro prescrittivo deve essere articolato per "ambito di applicazione" (vedi paragrafo 2), raggruppando le prescrizioni in uno stesso punto (es. ANTE-OPERAM - Fase di cantiere -Atmosfera; una prescrizione può avere più ambiti di applicazione).*

Le indicazioni combinate dei principi 1.1 e 1.4 di fatto non trovano applicazione concreta. Pur condividendo la logica finalizzata a facilitare il proponente nell'organizzazione degli adempimenti da attuare su base temporale, la formulazione delle condizioni così come prospettata può risultare complessa e ridondante, soprattutto quando la medesima condizione debba essere attuata in più macrofasi/fasi. Ferme restando le altre indicazioni relative alle tempistiche ed all'articolazione formale della condizione ambientale, si propone di eliminare questi principi, anche per consentire una maggiore flessibilità ed autonomia redazionale da parte dell'autorità competente.

▪ **Punto 1.2**

La prescrizione deve chiaramente indicare le tempistiche, individuando la macrofase e la fase di attuazione della prescrizione.

Principio di fondamentale importanza per la chiarezza delle tempistiche di attuazione della condizione. Si propone la seguente formulazione, in coerenza con il punto 6. della Tabella 3, riportata al Cap. 4.3.

La condizione ambientale deve chiaramente indicare il termine entro il quale deve essere avviata la verifica di ottemperanza, con riferimento alla macrofase ed alla fase di attuazione dell'opera.

▪ **Punto 1.3**

Le prescrizioni devono essere numerate da 1 a "n" (nel caso di sottopunti nella prescrizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.).

Principio necessario per garantire un ordine formale, anche nelle successive fasi di monitoraggio ex art. 28 D.Lgs. 152/2006. Si conferma la validità e relativa formulazione, sostituendo il termine "prescrizione" con il termine "condizione ambientale".

Le condizioni ambientali devono essere numerate da 1 a "n". Nel caso di ulteriore articolazione della condizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc. (es. 1 a), 1 b), ecc.

▪ **Punto 1.5**

Il quadro prescrittivo deve contenere oltre alle disposizioni su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere anche le disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera (art.26 c.5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.).

L'art. 26 è stato interamente riformulato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017. Si propone di riformulare in coerenza con il comma 4 dell'art. 25:

Il quadro prescrittivo può contenere tutte le condizioni ambientali indicate all'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 (fasi di realizzazione, esercizio, dismissione, eventuali malfunzionamenti).

▪ **Punto 1.6**

Le motivazioni che hanno determinato le prescrizioni non devono essere riportate nel quadro prescrittivo ma devono essere argomentate nel corpo del parere o provvedimento.

Principio di fondamentale importanza per evitare appesantimenti nel testo della condizione ambientale; si propone la seguente formulazione:

Le motivazioni che hanno determinato la condizione ambientale, così come le finalità della stessa, non devono essere riportate nel testo della medesima, ma devono essere argomentate nel provvedimento o in altro documento istruttorio facente parte integrante del provvedimento.

▪ Punto 1.7

Gli adempimenti "ope legis" devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. "VISTO", "CONSIDERATO", "VALUTATO", "PRESO ATTO, ecc.) e non nel quadro prescrittivo.

Principio necessario per evitare inutili appesantimenti del quadro prescrittivo e dei successivi adempimenti ex art. 28 D.Lgs. 152/2006. L'indicazione appare particolarmente rilevante nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, il cui iter autorizzativo si esplica a valle del provvedimento, e per i provvedimenti di VIA che non si configurano come Provvedimenti Unici in materia Ambientale ovvero come Provvedimenti Autorizzatori Unici Regionali ex artt. 27 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

Gli adempimenti "ope legis" che debbono essere acquisiti successivamente, in caso di provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA statale, sono in capo ad altre autorità competenti e sotto la piena responsabilità del proponente.

Per rafforzare tale principio può essere utile che tali adempimenti, qualora ritenuto opportuno dall'autorità competente, siano richiamati nel provvedimento o in altro documento istruttorio facente parte integrante del provvedimento, ovvero riportati in apposita sezione distinta del quadro prescrittivo, nell'ambito delle "raccomandazioni" (vedi Cap. 3, punto 7) e non soggetti agli adempimenti di cui all' art. 28 del D.Lgs. 152/2006. Analoga modalità può essere applicata ad ulteriori adempimenti (attività, operazioni, procedure specifiche per il progetto valutato) per i quali l'autorità competente ritenga opportuno non ricorrere alla procedura di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006. Si propone la seguente formulazione:

Gli adempimenti "ope legis" non devono essere oggetto di condizioni ambientali soggette agli adempimenti di cui all' art. 28 del D.Lgs. 152/2006, così come ulteriori adempimenti per i quali l'autorità competente ritenga opportuno non ricorrere alla procedura di verifica dell'ottemperanza. Tali adempimenti possono essere richiamati nell'ambito del provvedimento, o in altro documento istruttorio facente parte integrante del provvedimento, ovvero in apposita distinta sezione del quadro prescrittivo appositamente denominata (es. "Raccomandazioni").

• Punto 1.8

La prescrizione deve chiaramente indicare le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione.

Principio necessario per garantire la corretta attuazione della c.a. da parte del proponente. È stata infatti molto frequentemente riscontrata l'assenza di indicazioni chiare ed esplicite sulle modalità con cui il proponente debba adempiere alla c.a, ivi inclusa la tipologia e i contenuti della documentazione da presentare in sede di istanza per la verifica di ottemperanza.

Si evidenzia che nell'analisi condotta sono emerse buone prassi riguardo le modalità di attuazione della condizione ambientale da parte del proponente che della verifica di ottemperanza da parte dell'Autorità competente nei casi in cui tali attività non risultino facilmente (ad esempio "report fotografici", o "sopralluoghi ispettivi") che risultano molto efficaci soprattutto per quelle condizioni ambientali di difficile verifica su base documentale sia in corso d'opera che di esercizio. Conseguentemente, affinché il proponente possa attestare la corretta ottemperanza della condizione ambientale e l'autorità competente possa verificarne la corretta attuazione (es. attività in fase di cantiere per il contenimento delle emissioni in atmosfera e della rumorosità) appare opportuno riformulare, in maniera più incisiva, il testo come di seguito proposto:

La condizione ambientale deve chiaramente indicare le azioni da svolgere da parte del proponente e le relative modalità attuative, nonché le modalità attraverso le quali il proponente possa attestare la corretta ottemperanza all'autorità competente.

- **Punto 1.9**

Prescrizioni che richiedano approfondimenti dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e/o di altri strumenti di analisi degli impatti ad esso correlati, e/o del Progetto, devono essere adeguatamente motivate e riferibili a fasi progettuali successive a quella del provvedimento di VIA così come definite nella Tabella 3.

Il principio è a tutt'oggi valido e peraltro individuato come critico in quanto si è riscontrata una elevata percentuale di c.a. che rimandano ad approfondimenti della documentazione presentata che, pertanto, prefigurano la mancanza di elementi necessari ad una compiuta valutazione degli impatti ambientali. Come noto, la normativa vigente prevede specifiche fasi per richiedere chiarimenti o integrazioni nell'ambito del procedimento e, pertanto, solo in tali ambiti trovano giusta collocazione i necessari approfondimenti che non possono essere rimandati a fasi successive alla valutazione. Tale aspetto appare ancor più rilevante nell'ambito dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA. Appare opportuno riformulare il testo come di seguito riportato:

Condizioni ambientali che richiedano approfondimenti dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, dello Studio Preliminare Ambientale ovvero delle caratteristiche del progetto significative ai fini ambientali devono essere adeguatamente motivate nell'ambito del provvedimento e comunque riferirsi, ove pertinenti, a fasi progettuali successive a quella in base alla quale è emanato il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

- **Punto 1.10**

Prescrizioni attinenti ad attività di monitoraggio ambientale, nel caso in cui si ritenga necessario divulgarne gli esiti al pubblico, devono esplicitamente specificare la richiesta di report/documenti in linguaggio non tecnico.

Gli esiti del monitoraggio ambientale, ai sensi dell'art. 28, comma 8, devono essere oggetto di "adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente". Pertanto, l'informazione al pubblico non è opzionale ma obbligatoria. La normativa non prevede specifiche modalità di informazione al pubblico in "linguaggio non tecnico" anche se è auspicabile che, almeno una sintesi dei risultati, sia predisposta, in maniera comprensibile anche ai "non addetti ai lavori". Appare opportuno riformulare il testo come di seguito riportato:

Le condizioni ambientali relative al monitoraggio ambientale devono esplicitare le modalità con cui il proponente è tenuto ad ottemperare anche in relazione agli obblighi di informazione al pubblico (es. rapporti periodici, certificati analitici, ecc.).

- **Punto 1.11**

Il quadro prescrittivo complessivo non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le prescrizioni individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalle Regioni e Province Autonome o da altri soggetti; la coerenza complessiva dei quadri prescrittivi deve essere garantita anche nei casi di procedure coordinate o integrate (es. VIA-AIA, VIA-Valutazione di Incidenza, VIA-VAS).

Il principio è stato formulato per garantire univocità e coerenza delle c.a. nell'ambito del quadro prescrittivo complessivo, formulato tuttavia esclusivamente in relazione ai provvedimenti di competenza statale. Anche nel caso di provvedimenti "unici" di competenza regionale (PAUR) o di competenza statale (PUA) resta valido il principio in base al quale le c.a. relative alla compatibilità ambientale del progetto (VIA) non devono contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni con le c.a. individuate da altri soggetti quali il MiC

(concertante con il MASE) o da altri soggetti preposti al rilascio di specifici pareri/autorizzazioni integrati nel PAUR o nel PUA (es. AIA). Si propone di riformulare il testo come di seguito riportato:

Il quadro prescrittivo complessivo non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le condizioni ambientali individuate dall'autorità competente in materia di VIA con quelle individuate da altri soggetti (es. Regioni e Province Autonome nei provvedimenti di VIA statale), siano essi concertanti (es. MiC nei provvedimenti di VIA statale) ovvero preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

- **Punto 1.12**

Il quadro prescrittivo relativo alla tutela dei beni culturali è di esclusiva competenza del MIBACT nonché delle Regioni a statuto speciale o Province autonome il cui ordinamento preveda competenza esclusiva sulla materia. Per quanto concerne il paesaggio, nel quale si compenetrano componenti ambientali e valori storici, culturali e percettivi, devono intendersi in capo al MIBACT o alle Regioni a statuto speciale o Province autonome di cui sopra le prescrizioni relative a detti valori.

Il principio attiene esclusivamente ai provvedimenti di VIA di competenza statale la cui adozione è prevista previa acquisizione del concerto con il MiC. Si propone di inserire tale precisazione riformulando e semplificando il testo come di seguito riportato:

Per i provvedimenti di VIA di competenza statale, le condizioni ambientali relative alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel quale si compenetrano valori ambientali e valori storici, culturali e percettivi, sono di esclusiva competenza del Ministero della Cultura nonché delle Regione a statuto speciale o Province autonome il cui ordinamento preveda competenza esclusiva in materia.

- **Punto 1.13**

Il quadro prescrittivo relativo a procedure coordinate VIA-AIA deve essere organizzato con una chiara distinzione tra le prescrizioni relative alla procedura di VIA e quelle relative alla procedura di AIA.

Il coordinamento VIA-AIA ex art. 10, commi da 1 a 2, non trova più applicazione a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017. Tale coordinamento è tuttavia stato reintrodotta nell'ordinamento, seppur in termini non del tutto inequivoci unicamente per i procedimenti di competenza statale, con l'art. 19, comma 1, del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023 (si veda sopra al Cap. 3, punto 3). Pertanto, si propone di riformulare il testo come di seguito riportato:

Nei provvedimenti VIA-AIA di competenza statale, adottati in applicazione dell'art. 19, comma 1, del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023, il quadro prescrittivo deve essere strutturato con una chiara distinzione tra le condizioni ambientali relative al procedimento di VIA e prescrizioni relative al procedimento di AIA.

- **Punto 1.14**

Le modalità di coordinamento o sostituzione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta (ex art.26, comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i) devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. "VISTO", "CONSIDERATO", "VALUTATO", "PRESO ATTO", ecc.).

L'art. 26 è stato interamente riformulato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017. In particolare, il comma 4 che prevedeva che il provvedimento di VIA sostituiva o coordinava tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, è stato soppresso. Si propone pertanto di eliminare il principio.

- **Punto 1.15**

Nel quadro prescrittivo possono essere utilizzati solo riferimenti ad atti efficaci; il riferimento ad atti che ancora non producono effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale non può essere utilizzato in quanto condizionante l'efficacia del provvedimento medesimo.

Sebbene nell'analisi condotta tale principio non sia mai stato riscontrato, si ritiene comunque utile confermare la sua utilità e validità. Solo dal punto di vista formale si propone la modifica come di seguito riportata:

Nelle condizioni ambientali possono essere utilizzati solo riferimenti ad atti efficaci; il riferimento ad atti che ancora non producono effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento di VIA non può essere utilizzato in quanto condizionante l'efficacia del provvedimento medesimo.

- **Punto 1.16**

La prescrizione deve chiaramente individuare l'Ente vigilante soggetto al quale compete la verifica di ottemperanza, e in nessun caso possono essere previsti più Enti vigilanti per la singola prescrizione; si intende che, qualora uno dei due Ministeri concertanti assuma il ruolo di ente coinvolto, l'espressione del relativo parere assume natura di obbligo e vincolo per quello dell'Ente Vigilante.

L'art. 28 è stato completamente sostituito dal D.Lgs. 104/2017 e prevede, al comma 2, l'esclusiva titolarità del procedimento di verifica di ottemperanza in capo all'Autorità competente, così come definita dall'art.5, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/200610, in collaborazione con il Ministero della Cultura per i profili di competenza, nel caso di provvedimenti di VIA di competenza statale (vedi principio 1.12). Il termine "Ente vigilante" in base all'attuale formulazione del citato comma 2 equivale quindi all'autorità competente. Essendo la competenza per la verifica di ottemperanza delle c.a. stabilita per legge, si propone di eliminare il principio.

- **Punto 1.17**

La prescrizione deve individuare chiaramente eventuali Enti coinvolti, specificandone il ruolo e le attività, evitando l'utilizzo di termini generici quali "Enti locali" o "Amministrazioni competenti" e, nel contempo, deve essere verificato che tali soggetti siano nelle condizioni di svolgere le attività richieste.

L'art. 28 è stato completamente sostituito dal D.Lgs. 104/2017 e prevede la possibilità che l'autorità competente, come già definita al Punto 1.16, possa avvalersi di altri soggetti per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, pur mantenendo l'esclusiva titolarità del procedimento. Il termine "Ente coinvolti" in base all'attuale formulazione del citato comma 2 dell'art. 28 non trova alcun riscontro in quanto individua unicamente diversi soggetti di cui l'autorità competente ha facoltà di avvalersi per le attività di verifica di ottemperanza. Si propone di riformulare il testo come di seguito riportato:

Nella condizione ambientale deve essere individuato chiaramente il soggetto di cui l'Autorità competente intende eventualmente avvalersi per la verifica di ottemperanza, con comprovate capacità tecniche e nelle condizioni di svolgere le attività richieste in base alle specifiche competenze istituzionali.

- **Punto 1.18**

Prescrizioni per le quali non è da prevedere l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza devono chiaramente essere individuate.

¹⁰ La pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio

Il principio è a tutt'oggi valido ed è stato incluso nella proposta di riformulazione del principio 1.7. Si propone pertanto la sua eliminazione.

- **Punto 1.19**

Nel provvedimento di VIA il quadro delle verifiche di ottemperanza andrà organizzato raggruppando per Macrofasi le prescrizioni dettate dalle diverse amministrazioni.

Pur condividendo la logica finalizzata a facilitare il proponente nell'organizzazione degli adempimenti da porre in essere su base temporale (macrofasi), il principio sembra introdurre un'ulteriore complessità nella formulazione del quadro prescrittivo. Come già per i principi 1.1 e 1.4 e nell'ottica della semplificazione, ferme restando le altre indicazioni relative alle tempistiche ed all'articolazione formale della condizione ambientale, si propone la sua eliminazione.

- **Punto 1.20**

L'Ente vigilante e l'Ente coinvolto non possono coincidere con il proponente, anche qualora quest'ultimo sia un soggetto pubblico.

Come riportato al Cap. 3, tale principio garantisce l'assenza di situazioni di conflitto di competenze. Si conferma la validità e si propone la seguente nuova formulazione limitata ai termini utilizzati:

L'autorità competente e il soggetto di cui si avvale non possono coincidere con il proponente, anche qualora quest'ultimo sia un soggetto pubblico.

Si propone inoltre il seguente ulteriore principio generale, emerso dall'analisi condotta e dal confronto con la DVA del MASE e con le competenti autorità regionali/locali.

Non possono essere oggetto di condizioni ambientali soluzioni progettuali significativamente diverse da quella presentata dal proponente e poste alla base dello Studio di Impatto Ambientale laddove non sia acquisita in fase istruttoria adeguata documentazione che consenta la compiuta valutazione degli impatti ambientali. Diversamente, eventuali proposte progettuali alternative dovranno essere soggette ad un nuovo procedimento di valutazione ambientale.

4.3. Proposte di aggiornamento del Punto 2 dell'Allegato al DM 308/2015

Come già indicato nel Cap. 3.1, si propone che il Punto 2 dell'Allegato sia indicato come Punto 3, preceduto quindi dalle "Terminologie di riferimento" che diverrà pertanto Punto 2.

La Tabella 1 sarà quindi indicata come Tabella 3. Si riporta nel seguito la Tabella che conserva la medesima struttura di quella contenuta nel DM 308/2015, modificata limitatamente ad alcune terminologie utilizzate e descrizioni dei contenuti.

TABELLA 3 - Contenuto minimo della condizione ambientale

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere attuata la condizione ambientale (utilizzare le terminologie riportate alla Tabella 1)
2	Fase	Fase in cui deve essere attuata la condizione ambientale (utilizzare le terminologie riportate al Tabella 2)
3	Numero condizione ambientale	Numero progressivo della condizione ambientale (es. 1, 2.a, 2.b)
4	Ambito di applicazione	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ aspetti progettuali ➤ aspetti gestionali ➤ fattori ambientali: <ul style="list-style-type: none"> ○ atmosfera ○ ambiente idrico ○ suolo e sottosuolo ○ radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ○ rumore e vibrazioni ○ biodiversità ○ salute umana ○ paesaggio e beni culturali. ➤ mitigazioni/compensazioni ➤ monitoraggio ambientale ➤ altri aspetti <p>La medesima condizione ambientale può essere riferita a più ambiti di applicazione.</p>
5	Oggetto della condizione ambientale	Testo della condizione ambientale (sintetico ed efficace deve contenere una dettagliata descrizione delle attività da svolgere nonché le modalità con cui il Proponente dovrà attestare l'avvenuta attuazione nella fase di verifica di ottemperanza; finalità ed altri aspetti di carattere generale dovranno essere inseriti nel testo del provvedimento)
6	Termine per l'avvio della procedura di Verifica dell'Ottemperanza	Termine per la presentazione da parte del Proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza (utilizzare le terminologie riportate alla Tabella 2)
7	Soggetto preposto alla Verifica di Ottemperanza	Soggetto di cui l'Autorità Competente si avvale per la Verifica di Ottemperanza, nel caso in cui l'attività non sia svolta direttamente dall'Autorità Competente a cui in ogni caso resta in capo la titolarità esclusiva del procedimento (deve essere indicato un unico soggetto con comprovate capacità tecniche).

4.4. Proposte di aggiornamento del Punto 3 dell'Allegato al DM 308/2015

Come già indicato nel Cap. 3.1 e 3.3. si propone che il Punto 3 sia indicato come Punto 2, antecedente al “Contenuto minimo della condizione ambientale” che sarà quindi indicato come Punto 3. La Tabella 2 sarà quindi indicata come Tabella 1 e la Tabella 3 sarà quindi indicata come Tabella 2.

Si riportano nel seguito le due Tabelle che conservano la medesima struttura di quelle contenute nel DM 308/2015, modificate limitatamente ad alcune terminologie utilizzate e descrizioni dei contenuti. Nell'aggiornamento si è tenuto conto anche di quanto disposto in materia di progettazione dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

TABELLA 1 – Macrofasi

N.	Macrofase	Descrizione
1	ANTE-OPERAM	Periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere (es. progettazione esecutiva, acquisizione autorizzazioni)
2	CORSO D'OPERA	Periodo che include le fasi di cantiere per la realizzazione dell'opera
3	POST-OPERAM	Periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell'opera

TABELLA 2 – Fasi

		N.	Fase	Descrizione
MACROFASI	ANTE-OPERAM	1	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva	Fase precedente alla progettazione esecutiva
		2	Fase di progettazione esecutiva	Predisposizione del progetto esecutivo (prima dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'autorità competente)
		3	Fase precedente la cantierizzazione	Fase che precede l'avvio delle attività di cantiere
	CORSO D'OPERA	4	Fase di cantiere	Allestimento del cantiere ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera
		5	Fase di smantellamento del cantiere e di ripristino delle aree interessate dai lavori	Al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e lo smantellamento del cantiere
	POST-OPERAM	6	Fase precedente la messa in esercizio	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
		7	Fase di esercizio	Esercizio dell'opera
		8	Fase di dismissione dell'opera	Allestimento del cantiere ed esecuzione dei lavori per la dismissione dell'opera

Competenze e Reti
per l'integrazione
Ambientale per
il Miglioramento
delle Organizzazioni
della PA

Edizione 2023

